

CAMERA

Resoconto della VI Commissione permanente (Finanze)

VI Commissione

SOMMARIO

Giovedì 24 marzo 2011

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Dal momento che la proposta di legge è già stata approvata dalla Commissione Camera e successivamente modificata dal Senato, avverte, anche ai fini dell'eventuale presentazione di proposte emendative, che in questa fase l'esame riguarderà le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati, approvata, in un testo unificato, in sede legislativa dalla Commissione Finanze e successivamente modificata dal Senato.

In linea generale, rammenta che il provvedimento apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di prevedere che, nella composizione degli organi di amministrazione (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) e di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) delle società quotate sui mercati regolamentati, al genere meno rappresentato sia riconosciuto almeno un terzo dei posti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura, rileva come sia stato in primo luogo modificato, all'articolo 1, comma 1, il quale introduce un nuovo comma 1-*ter* nell'articolo 147-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), il meccanismo sanzionatorio previsto nel caso di

mancato rispetto del criterio di riparto tra i generi ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società quotate.

Mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la nuova formulazione del testo istituisce invece un'articolata procedura per l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione (o il consiglio di gestione) eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.

In prima istanza si prevede che la CONSOB emetta una diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. Qualora la società non ottemperi a tale diffida, si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri del consiglio.

Le norme introdotte dal Senato affidano inoltre allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche in riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

Il Senato ha inoltre modificato la lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, la quale inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 148 del TUF, relativo alla composizione degli organi di controllo societario delle società quotate, prevedendo anche in questo caso l'applicazione del criterio di riparto tra i generi previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

A tale proposito, mentre il testo approvato dalla Camera sanzionava il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la formulazione approvata dal Senato prevede un'articolata procedura sanzionatoria, analoga a quella prevista dal comma 1 dell'articolo per gli organi di amministrazione.

Pertanto, anche in questa fattispecie si prevede che la CONSOB emetta una prima diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi.

Qualora la società non ottemperi a tale diffida si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (in questo caso da 20.000 a 200.000 euro), e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri dell'organo di controllo.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

All'articolo 2, il quale disciplina la decorrenza dell'applicazione delle norme proposte, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che le disposizioni trovassero applicazione dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e, comunque, non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Senato ha posticipato la decorrenza della nuova disciplina, fissandola al primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni proposte.

Inoltre, al fine di rendere graduale l'applicazione delle nuove norme, è stato previsto un regime transitorio, in forza del quale, per il primo mandato in cui sono applicate le nuove disposizioni, la quota dei componenti degli organi societari riservata al genere meno rappresentato è fissata in un quinto, anziché in un terzo.

All'articolo 3, il quale estende le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi anche alle società a controllo pubblico non quotate, il Senato ha specificato, al comma 1, che la previsione si riferisce alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazione.

È stato inoltre aggiunto un comma 2, il quale demanda a un regolamento governativo la definizione di termini e modalità di attuazione delle predette prescrizioni negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al regolamento è in particolare affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Il Sottosegretario Sonia VIALE si riserva di intervenire eventualmente nel prosieguo dell'esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 28 marzo prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 29 marzo prossimo.

La seduta termina alle 13.55.